



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 25 GENNAIO 2017

1 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 23 gennaio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.7 a carico:

della società A.C.D. CDF Magna Graecia, a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile al tecnico Vivacqua Antonio, il tutto ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del CGS.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.n°3663/1227 pf 15 16 MB/ag del 11.10.2016.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale e Il Procuratore Federale Interregionale

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n° 1227 pf 2015/2016, avente ad oggetto: "Minacce ed offese espresse presumibilmente dall'allenatore della Soc. Magna Graecia Sig. Antonio Vivacqua (Allenatore di base - cod. 109.631) nei confronti dell'arbitro della gara Magna Graecia - Cerisano 96 (3^a Ctg) del 16.3.16 Sig. Catanzariti Giuseppe della Sez. AIA di Cosenza, attraverso l'invio di messaggi privati sul social network Facebook".

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale ritualmente notificata;

o s s e r v a n o q u a n t o s e g u e

Nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- Foglio di censimento della Società ACD CDF Magna Graecia di Rende;
- AS 400 dell'Allenatore Vivacqua Antonio;
- Verbale Audizione Arbitro Catanzariti Giuseppe;
- Verbale Audizione Vivacqua Antonio;
- Estratto originale messaggistica intercorsa ed esibita dal Vivacqua;
- Relazione del collaboratore della Procura Federale comprensiva degli allegati numerati.

LA POSIZIONE FEDERALE DEL SIGNOR VIVACQUA ANTONIO

Considerato, che per quanto attiene alla posizione in ambito federale del Sig. **Vivacqua Antonio** la consultazione dell'archivio del Settore Tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo, figurando lo stesso nei ruoli tecnici, quale allenatore di base, codice 109.631, con ultimo tesseramento nella stagione 2015/2016 a favore della società ACD CDF Magna Graecia.

Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso come il Sig. Vivacqua Antonio (allenatore di base, matricola 109.631), utilizzando il proprio profilo facebook ed in particolare avvalendosi della messaggia privata dello stesso, nella notte tra il 25 e 26 Marzo 2016, abbia scientemente postato messaggi gravemente offensivi e lesivi diretti al profilo personale dell'arbitro Sig. Catanzariti Giuseppe del seguente tenore: " *Ma non ti vergogni.....deficiente, idiota...dimostri ancora di essere un coglione, oltre che un codardo....farò un casino nelle sedi opportune per la broglia che hai fatto....presto vedremo la tua stoffa, ti ripeto, non preoccuparti*".

Ritenuto, altresì, che da tale comportamento consegue la responsabilità oggettiva della società ACD CDF Magna Graecia, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva il deferito al momento della consumazione della sua violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.

Considerato, che per le violazioni ascrivibili al Signor Vivacqua Antonio, iscritto nei ruoli del settore tecnico, si provvede con autonomo atto di deferimento avanti alla competente Commissione Disciplinare per il Settore Tecnico.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Marco Stefanini;

DEFERIVANO

innanzi al a questo Tribunale Federale Territoriale:

la società ACD CDF Magna Graecia, a titolo di responsabilità oggettiva, per la condotta ascrivibile al tecnico Vivacqua Antonio, il tutto ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del CGS.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 19 Dicembre 2016 compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Nicola Monaco.

Nessuno era presente per la Società deferita.

Il T.F.T. dava atto che era pervenuta richiesta di rinvio da parte del Presidente della Società A.C.D. CDF Magna Graecia, il quale deduceva l'impossibilità a comparire per documentati motivi di salute, previa interruzione dei termini di prescrizione;

dava anche atto che era pervenuta copia di una richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti trasmessa dalla Società A.C.D. CDF Magna Graecia alla Procura Federale in data 01.12.2016 a mezzo pec..

La Procura si rimetteva alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale, che, ritenuto legittimo l'impedimento a comparire per i dedotti motivi di salute del Presidente della Società ACD CDF Magna Graecia, rinviava la trattazione del deferimento alla riunione del 23 GENNAIO 2017, ore 15.30, previa sospensione dei termini ex art.34bis, comma 5 del C.G.S.

Nella riunione del 23 gennaio 2017 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello.

E' altresì comparso l'Avv. Salvatore Romeo, in rappresentanza della Società ACD CDF MAGNA GRAECIA, come da delega in atti.

Prima dell'inizio del dibattimento l'Avv. Salvatore Romeo, in qualità di rappresentante della Società ACD CDF Magna Graecia, ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S.

per la società ACD CDF MAGNA GRAECIA l'ammenda di € 300,00, da ridursi ad € 200,00.

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, C.G.S..

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga:

-alla Società A.C.D. CDF MAGNA GRAECIA l'ammenda di € 200,00, che, ai sensi dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 00000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.32sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.11 a carico di:

sigg. POSTORINO ALESSIO nella sua qualità di calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la soc. A.S.D. Val Gallico; STILLITANO DOMENICO nella sua qualità di calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la soc. A.S.D. Real; le società A.S.D. VAL GALLICO e A.S.D. REAL per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dai propri tesserati.

Deferimento del Procuratore Federale prot.n°5696/166pf16-17/CS/MB/sds del 15.11.2016.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto,

Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 166 pf 16 17, avente ad oggetto: accertamento della identità della persona che ha aggredito il calciatore STILLITANO Domenico della Soc. Real ASD prima dell'inizio della gara A.S.D VAL GALLICO- REAL A.S.D del 12/3/2016 del campionato di prima categoria calabrese girone "D", contro la quale lo Stillitano ha sporto querela orale presso la Stazione dei Carabinieri di Gallico (RC), senza la prevista autorizzazione. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 22/8/2016 al n° 166 pf 16/17;

Vista la relazione d'indagine redatta dal Collaboratore della Procura Federale dott. Francesco De Domenico e che, con i suoi allegati, costituisce parte integrante e presupposto inscindibile del presente provvedimento;

Viste la comunicazione di conclusione delle indagini in data 7.10.2016, le memorie difensive presentate nell'interesse della A.S.D REAL e del signor Stillitano Domenico nonché l'audizione dei soggetti sottoposti alle indagini;

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed, in particolare:

1. Acquisizione del supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara;
2. Acquisizione del rapporto del Commissario di Campo;
3. Audizione del calciatore Domenico Stillitano e atto di individuazione fotografica.

Ritenuto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che Postorino Alessio, calciatore tesserato per la soc. A.S.D Val Gallico, benché squalificato, faceva ingresso all'interno del recinto di gioco in occasione della partita di prima categoria A.S.D VAL GALLICO- A.S.D REAL, in programma a Reggio Calabria (Gallico) per il giorno 12.3.2016, ed aggrediva con calci e pugni il calciatore della A.S.D REAL, Domenico Stillitano; e che, successivamente, per i fatti occorsi il calciatore Domenico Stillitano sporgeva denuncia-querela davanti all'Autorità Giudiziaria omettendo di chiedere la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Federale;

Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, posti in essere dai soggetti di seguito indicati:

POSTORINO ALESSIO nella sua qualità di calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la soc. A.S.D Val Gallico:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, avendo aggredito con calci e pugni il calciatore della A.S.D REAL, Domenico Stillitano, nell'area antistante gli spogliatoi prima dell'inizio della gara A.S.D VAL GALLICO - ASD REAL del campionato di prima categoria calabrese, in programma per il giorno 12/3/2016 a Reggio Calabria (Gallico).

violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e dell'art. 22 comma 3 del C.G.S., per aver fatto ingresso all'interno del recinto di gioco in occasione della partita di prima categoria A.S.D VAL GALLICO- A.S.D REAL, in programma a Reggio Calabria (Gallico) per il giorno 12.3.2016, benché fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo come da Com. Uff. n°124 del 10/3/2016.

STILLITANO DOMENICO nella sua qualità di calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la soc. A.S.D. Real:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 30, commi 2 e 4 dello Statuto Federale, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, avendo adito in data 12.3.2016 l'Autorità Giudiziaria ordinaria attraverso la proposizione di una denuncia-querela a carico di altro soggetto tesserato FIGC, senza aver preventivamente richiesto l'autorizzazione del Consiglio Federale.

Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva delle Società A.S.D. VAL GALLICO e A.S.D. REAL alla quali appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti ;

per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Ettore Licheri

H A N N O D E F E R I T O

innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale;

- 1) **POSTORINO ALESSIO** nella sua qualità di calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la soc. A.S.D Val Gallico;
 - 2) **STILLITANO DOMENICO** nella sua qualità di calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la soc. A.S.D. Real;
- per rispondere

POSTORINO ALESSIO nella sua qualità di calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la soc. A.S.D Val Gallico:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, avendo aggredito con calci e pugni il calciatore della A.S.D REAL, Domenico Stillitano, nell'area antistante gli spogliatoi prima dell'inizio della gara ASD VAL GALLICO ASD REAL del campionato di prima categoria calabrese, in programma per il giorno 12/3/2016 a Reggio Calabria (Gallico).

violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e dell'art. 22 comma 3 del C.G.S., per aver fatto ingresso all'interno del recinto di gioco in occasione della partita di prima categoria ASD VAL GALLICO- ASD REAL, in programma a Reggio Calabria (Gallico) per il giorno 12.3.2016, benché fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo come da Com. Uff. n°124 del 10/3/2016.

STILLITANO DOMENICO nella sua qualità di calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la soc. A.S.D. Real:

violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 30, commi 2 e 4 dello Statuto Federale, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, avendo adito in data 12.3.2016 l'Autorità Giudiziaria ordinaria attraverso la proposizione di una denuncia-querela a carico di altro soggetto tesserato FIGC, senza aver preventivamente richiesto l'autorizzazione del Consiglio Federale.

Le società A.S.D VAL GALLICO e A.S.D. REAL per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 23 gennaio 2017 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

per il Sig.Postorino Alessio la squalifica di anni 1;

per il Sig.Stillitano Domenico la squalifica di mesi 6;

per la Società A.S.D. Val Gallico, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 500,00;

per la Società A.S.D. Real, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 500,00 e tre punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2016/2017.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga :

-al Sig.POSTORINO Alessio la squalifica di anni UNO (1) e quindi fino al 26 GENNAIO 2018;

-al Sig.STILLITANO Domenico la squalifica di mesi SEI (6) e quindi fino 26 LUGLIO 2017;

-alla Società A.S.D. VAL GALLICO, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);

-alla Società A.S.D. REAL, per responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e TRE (3) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2016/2017.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi